

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da

OMISSIS IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

contro

**BANCA OMISSIS,
OMISSIS**

Il Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/02/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-rilevato con riguardo all'ammissibilità della richiesta ex art.696 bis c.p.c. che, pur dovendosi qualificarsi come solo eventuale la funzione conciliativa (a conferma l'ultimo periodo del primo comma della suddetta norma), peraltro la sua impossibilità -poiché la banca resistente costituita contesta l'an della pretesa- va tenuta in debito conto;

-considerato inoltre che all'ammissibilità del procedimento ex art.696 bis c.p.c. non può essere estranea la sussistenza di questioni preliminari, la cui soluzione condizioni il vaglio del merito, quale quella relativa all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca resistente;

-ritenuto per di più che nel caso in esame l'ammissibilità risulta preclusa dal fatto che l'azione di merito che si prospetta è quella di ripetizione dell'indebitato, non rientrante a stretto rigore nella categoria delle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito di cui al Co.1 della citata norma;

-ritenuto che già da quanto esposto derivi l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica preventiva in esame;

-osservato ulteriormente che, a seguito delle contestazioni della banca resistente, emerge la necessità che l'accertamento del preteso debito della parte resistente sia gestito dal giudice di merito il quale, anche al fine della formulazione dei quesiti, valuterà preliminari ed potenzialmente assorbenti questioni giuridiche, in particolare quella di nullità di clausole del conto corrente, tenuto conto che la banca resistente non ha condiviso le considerazioni al proposito espresse nel ricorso, e quella già richiamata di prescrizione, come da relativa eccezione della banca resistente;

-considerato infine che, dovendosi provvedere anche in ordine alle spese del presente procedimento (in tal senso Cass. 2835/87, 2896/97), appare equa la loro compensazione in considerazione della controvertibilità della questione trattata (cfr. giurisprudenza di merito citata dalla parte ricorrente nelle note per l'udienza cartolare del 3/2/22);

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.

Bologna, 04/02/2022

Il Giudice dott.

Elisabetta Candidi Tommasi

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***